



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 21/10/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 29 settembre 2010, n. 217

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,928 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Lecce, contrada "Scorsonaro", ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Patrimonio Solare Srl, con sede legale in via Schipa Michelangelo, 61 - Napoli.

Il giorno 29 settembre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società Patrimonio Solare S.r.l., con sede legale in Napoli alla Via Schipa Michelangelo, n. 61, con nota prot. n. 3320 dell'1 aprile 2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4,928 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune Lecce - contrada Scorsonaro;

il Servizio Industria - Industria Energetica con nota prot. 0013858 del 16.12.2009 ha comunicato di aver formalmente avviato di procedimento agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assensi comunque denominati dalle leggi vigenti;

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4,928 MW oggetto della presente Autorizzazione Unica non è soggetta alla legge regionale n. 11 del 12 aprile 2001, s.m.i. di verifica ambientale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regione n. 31 del 21 ottobre 2008; con nota prot. n. 3197 del 01.03.2010 è stata convocata la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 06 aprile 2010.

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

„ Comando in Capo del Dip. Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Taranto - con nota prot. 12647 del 12/3/2010 e nota allegata prot. n. 3435/2010 comunica che in ordine ai soli interessi della Marina Militare, rappresenta che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico della potenza di 4,928 MW e delle relative opere connesse, da ubicare nel territorio del Comune di Lecce;

„ Vigili del Fuoco Lecce con nota prot. 4622 dell'11/3/2010 e nota allegata 675 del 14/1/2010 comunica che la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica non è soggetta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, in quanto non risulta elencata tra quelle di cui al D.M. 16/02/1982 e, pertanto, non è soggetta alle norme di cui al D.P.R. 12/01/98 n.37;

„ Ferrovie Sud-Est con modulo-parere del 2/4/2010 esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto e all'attraversamento con cavidotto interrato al Km 97+201 della linea Martina - Lecce.

„ Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici - Lecce con nota Prot. n. 2303 del 1/2/2010 dichiara che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela di propria specifica competenza ai sensi del D.L.vo 42/2004.

„ Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - con nota Prot. n. 2312 del 5/3/2010 conferma il parere espresso dalla Soprintendenza BAP di Lecce e rimanda alla Soprintendenza Archeologica il compito di seguire la questione per quanto di competenza;

„ Comando Militare Esercito "Puglia" - con Nota Prot. n. 12882 del 16/07/2010 concede il nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione;

„ Autorità di Bacino della Puglia - con nota Prot. n. 3468 del 02/04/2010 esprime parere favorevole in quanto i siti oggetto d'intervento non sono interessati da aree soggette alla disciplina delle N.T.A. del

Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

„ Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo con nota Prot. 2008 del 24.03.2010 comunica che l'intervento non ricade nel territorio di propria competenza;

„ Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Lecce - con nota Prot. 290 del 08.02.2010, esaminati gli elaborati tecnici, comunica che i terreni interessati dai lavori per la costruzione dell'impianto fotovoltaico della potenza di 4,928 MW da ubicare nel territorio del Comune di Lecce non sono gravati da vincolo idrogeologico e pertanto non occorre il nulla osta forestale;

„ Regione Puglia - Servizio LL.PP - Ufficio di coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA - con nota Prot. 6201 del 25.01.2010 comunica che le opere da eseguire non determinano interferenze significative con i parametri ambientali, quali idrografia superficiale e sotterranea, vincolo sismico, geomorfologia, e pertanto nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica.

„ Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto, prot. n. 5257 del 01.04.2010, comunica che l'area interessata dalle opere in progetto non risulta sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e precedenti, tuttavia evidenzia che la Carta del Rischio Archeologico, di cui il progetto è pervenuto sprovvisto, è strumento indispensabile per il rilascio del parere di competenza; la società ha quindi depositato tale documentazione fin dal 12.05.2010);

„ ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Lecce, prot. n. 36743 del 26.07.2010, esprime - esaminata la documentazione integrativa prodotta dalla società proponente - parere favorevole, fatta salva l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Al fine di minimizzare l'impatto sul territorio, si prevede l'infissione diretta dei montanti di sostegno dei telai dei pannelli fotovoltaici e della recinzione, senza cordoli o plinti in cemento;
2. Divieto di utilizzo di diserbanti chimici;
3. Utilizzo delle acque di recupero delle precipitazioni atmosferiche per le operazioni di pulizia dei pannelli;

„ Comune di Lecce - Settore Urbanistica - Sportello per le Attività Produttive - con nota Prot. 98731 del 28.07.2010 esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico;

„ Comune di Lecce - Settore Urbanistica - Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche - con nota Prot. 24778/10 del 03.08.2010, vista l'istanza presentata dalla Società a realizzare un impianto di energia elettrica da fonte fotovoltaica su suolo sottoposto a vincolo paesaggistico, visto l'esito positivo della relazione istruttoria redatta dall'UTC in conformità delle prescrizioni delle NTA del vigente PUTT/P, e visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio, rilascia alla Società Patrimonio Solare Srl l'Autorizzazione Paesaggistica per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 4,928 sito nel Comune di Lecce, Contrada "Scorsonaro";

„ Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi con nota Prot. 1392 del 09.04.2010 rilascia il nulla osta in quanto l'impianto non provoca interferenze con distretti irrigui in esercizio o programmi consortili;

„ Snam Rete Gas, con nota Prot. 104 del 29.03.2010 esprime nulla osta, in quanto i lavori descritti non si rilevano interferenze con impianti;

„ ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Direzione - con nota Prot. 16/1658/RU_16/2263/ED esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che:

1. Siano predisposte misure adeguate per evitare la dispersione sul terreno di acque di lavaggio dei moduli;
2. Per quanto riguarda il cavidotto, le fasce di rispetto siano determinate ed attuate in conformità ai criteri del DPCM 08.07.2003;

3. Che la vegetazione sia decespugliata meccanicamente senza l'uso di diserbanti;

„ Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 17844 del 31.03.2010, rilascia nulla osta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza;

„ ENAC - Ufficio Certificazione Aeroporti - con nota prot. n° 43351 del 11.05.2010 rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere, considerato che:

- L'impianto fotovoltaico in oggetto, data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;

- con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;

- l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza ha comunicato la non sussistenza di implicazioni;

- non sussistono pertanto implicazioni al riguardo;

„ Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - prot. n. 6513 del 04.05.2010 - rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società proponente;

„ Provincia di Lecce - Settore Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente e Polizia provinciale - con nota Prot. 55247 del 24.06.2010 trasmette il parere espresso dai competenti Uffici della Provincia:

- Ufficio Emissioni: relativamente ai campi elettrici e magnetici generati dall'elettrodotto esprime parere favorevole, precisando che prima della messa a regime dell'impianto sarà necessario eseguire misure strumentali finalizzate a rilevare i valori di campo attesi in sede di progetto;

- Ufficio Rifiuti: esprime parere favorevole prescrivendo che per le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne si dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di settore, e che i trasformatori, se contenenti olio dielettrico, dovranno essere dotati di appositi bacini di contenimento, opportunamente dimensionati;

- Ufficio Aree Protette, Tutela Naturalistica: rileva che il sito di localizzazione dell'impianto non ricade in Aree Protette Nazionali e Regionali, in SIC e ZPS, o in Zone Umide;

- Ufficio Pianificazione Territoriale: il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale non contiene indicazioni per l'area oggetto di intervento, tuttavia essa è interessata da una segnalazione di "versanti delle serre", per la quale il Piano prevede, specificatamente nell'art. 3.1.3.5 delle NTA, un progetto di diffusione delle naturalità e della costruzione di una rete ecologica. Quanto previsto dalle norme tecniche del Piano, quindi, contrasta con il progetto di realizzazione di un parco fotovoltaico, anche se l'assenza di un formale recepimento di tali indirizzi da parte del Comune, rende gli stessi non prescrittivi; l'Ufficio, inoltre, esprime parere favorevole in relazione al Piano Faunistico - Venatorio vigente;

- Ufficio Viabilità: il caviodotto non interessa Strade Provinciali;

„ Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio provinciale Agricoltura - con nota Prot. 45802 del 20.05.2010 comunica il proprio nulla osta alla realizzazione dell'impianto, fatte salve le seguenti prescrizioni:

- Divieto di utilizzare gettate di cemento in loco;

- Uso di manufatti prefabbricati posati senza uso di gettate di cemento;

- La recinzione deve essere realizzata lasciando varchi opportuni per il passaggio degli animali,

- Non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo;

- Non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area;

- Deve essere ripristinata la stratigrafia originaria del suolo e delle rocce;

- Divieto assoluto di utilizzo di diserbanti chimici e di sostanze detergenti per la pulizia dei pannelli e delle strutture.

„ Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, Le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - Struttura di Lecce - con nota Prot. 2864 del 14.04.2010 comunica il proprio nulla osta alla realizzazione dell'impianto, con la precisazione che eventuali variazioni alla realizzazione dell'elettrodotto di

collegamento dell'impianto in oggetto con la rete ENEL, dovranno essere sottoposte a parere dell'Ufficio.

Rilevato che:

- la Società Patrimonio Solare S.r.l. ha provveduto al deposito presso gli enti coinvolti nel procedimento delle tavole grafiche inerenti la connessione dell'impianto con la rete elettrica ENEL, vidimate da ENEL SpA in data 15.04.2010;
- a seguito di atto di compravendita registrato a Lecce il 15 gennaio 2010, i terreni dove si intende realizzare l'impianto risultano di proprietà dell'amministratore della Società, sig. Giammarino Luigi, e lo stesso ha provveduto a stipulare con la Società Patrimonio Solare il 1 settembre 2010 contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie;
- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 12270 del 06 agosto 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;
- da una verifica con il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A", né di "Tipo B1 e B2";

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,928 MW, ubicato nel Comune di Lecce, in "Contrada Scorsonaro";

le opere connesse sono costituite da:

„ di una Cabina di Consegna;

„ di una linea in cavo sotterraneo Al 185 mmq e di ricostruzione di 1200 ml. circa di linea aerea esistente avente conduttori da CU 16 mmq a CU 35mmq;

- in data 6 settembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Patrimonio Solare S.r.l. ed il Comune di Lecce l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 13 settembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 11893 e della Convenzione al repertorio n. 11894;

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 217 del 29 settembre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 4,928 MW, ubicato nel Comune di Lecce, in "Contrada Scorsonaro".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED

INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n.1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Patrimonio Solare Srl, con sede legale in via Schipa Michelangelo, 61 - Napoli, Partita IVA 06084861217 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 -4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,928 MW, ubicato nel Comune di Lecce, in “Contrada Scorsonaro”;

le opere connesse sono costituite da:

„ di una Cabina di Consegna;

„ di una linea in cavo sotterraneo Al 185 mmq e di ricostruzione di 1200 ml. circa di linea aerea esistente avente conduttori da CU 16 mmq a CU 35mmq;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a

partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Patrimonio Solare S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a futura titolarità della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto autorizzato col presente decreto, di pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;

Art. 7)

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Lecce.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 14 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
